



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 11/08/2023

Numero Registro Dipartimento 145

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11870 DEL 22/08/2023

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Rilascio Parere nei riguardi forestali ed idrogeologici per i lavori di: “REALIZZAZIONE FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE E DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN LOCALITÀ “PIAN DEL CASINO” DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV) _ foglio 13 p.lle 923, 928, 929, 943, 947 e 504. SUE n. 437 del 13.05.2022

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la Legge Regionale n.° 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n.° 2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.° 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n.° 29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n.° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021 con la quale l’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “ Art. 2 Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l’U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale - Abrogazione Regolamento Regionale 20 Aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 28/04/2023 con la quale l'Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato individuato per l'incarico di reggenza, per garantirne la funzionalità, dell' U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo";
- il D.P.G.R. n. 37 del 04/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell' UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la DGR n. 297/2023, con la quale la dirigente dott.ssa Consolata Loddo è stata assegnata all' UOA "Politiche della Montagna ,Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo";
- Il DDG N°.9386 del 03/07/2023 “Conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e controlli PSR” alla dott.ssa Consolata Loddo”
- il Dec. Lgs.vo n. 143 del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante “Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;

VISTI,

- la Legge Regionale n°50 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “**LeggediStabilitàRegionale2023**”;
- la Legge Regionale n°51 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025**”
- la D.G.R. n°713 del 28 dicembre 2022, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025(artt.11,39,c.10, D.Lgs n°118-2011);
- la D.G.R. n°714 del 28 dicembre 2022 “**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria**” per gli anni 2023– 2025 (artt.11 e 39,c. 10, D.Lgs23/06/2011, n. 118);
- la Legge Regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- il R.D. 30/12/1923 n°3267 edil R.D. 16/05/1926 n°1126;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “**Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale**”;
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12maggio 2011 n°218, modificate parzialmente con D.G.R. n°238 del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 3 Aprile 2018, n°34 “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”;
- la L.R. del 04/08/2022 n°30 “**Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico**”,e ss.mm. ed ii.;
- la Legge 221/15 che pone in capo allo Sportello Unico la responsabilità del procedimento istruttorio relativo al rilascio di titolo abilitativo per interventi di trasformazione edilizia\urbanistica;

PREMESSO,

- che la **Ditta LUCIA Emanuele**, in qualità di proprietario, ha trasmesso tramite lo sportello SUE del Comune di Serra San Bruno (VV) istanza avente ad oggetto: **REALIZZAZIONE FABBRICATO PER CIVILE**

ABITAZIONE E DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN LOCALITÀ "PIAN DEL CASINO" DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV) - foglio 13 p.lle 923, 928, 929, 943, 947 e 504, afferente la richiesta di Mutamento di destinazione d'uso di terreni coperti da boschi da destinare ad usi diversi da quello forestale;

CONSIDERATO,

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art.1 del R.D.3267/1923 in Agrodi Serra San Bruno (VV);
- Che, nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni boscati in Località "Pian del Casino" del Comune di Serra San Bruno[VV] di un'area forestale, estesa m² 6.396,00 interclusa nei confini fisiografici e catastali delle particelle 923, 928, 929, 943, 947, 504 oltre alla p.la 926 (unità collabente) tutte ricadenti nel Foglio 13, , *ricadenti nella Zona E – Agricola*", meglio individuate negli elaborati a corredo della stessa *"Relazione Tecnica descrittiva e Relazione Tecnica per la stima dell'importo di spesa necessaria per il rimboschimento compensativo"*;
- Che, tanto l'istanza di autorizzazione, quanto gli elaborati progettuali, in formato cartaceo, per come si evince dal Certificato di Pubblicazione, n. atto. 151927 del 31.03.2023 sono stati regolarmente, pubblicati, sull'Albo Pretorio del Comune di Serra San Bruno (VV) - senza osservazioni per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 31.03.2023 al 15.04.2023 e, che per come stabilito al comma 2 dell'art. 14, delle PMPF, la stessa è stata restituita alla U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo della Regione Calabria, Ufficio di Catanzaro, senza opposizioni e/o osservazioni, a mezzo sportello SUE;

DATO ATTO

- che la Ditta Lucia Emanuele ha effettuato un versamento di importo pari a € 32,00 per diritti di segreteria ed un versamento pari ad €. 200,00 per diritti di istruttoria, riscossi dalla Regione Calabria giusto provvisorio n. 6649 del 03/05/2022 ed accertati con DDG n. 12089 del 10/10/2022 – accertamento n. 4526/2022;

RILEVATO,

- Che, per come disposto dall'art. 4, comma 1, e comma 2 dell'art. 14 e all'art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, previa istruttoria favorevole della competente Area Territoriale, sono autorizzati dal Settore Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del Suolo, Bonifica, oggi Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;
- Che, agli effetti del comma 2. dell'art. 14 delle PMPF, nei casi di trasformazione del bosco, la stessa è condizionata alla realizzazione di rimboschimento con le modalità previste all' art. 7 di terreni nudi di superficie uguale a quelle da trasformare invero, che, qualora, il richiedente, non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, lo stesso, è obbligato al versamento, ai competenti uffici della Regione, di un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale, in vigore al momento della presentazione dell'istanza;
- Che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 delle PMPF, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco di altrettanta superficie boscata che verrebbe a ridursi per effetto della realizzazione di opere costruttive, il proponente ha presentato specifico elaborato tecnico, costituente parte integrante e sostanziale del Progetto di che trattasi, invero **Misure Compensative per la Realizzazione del Rimboschimento Compensativo**(*Relazione Agro-Forestale, Cronoprogramma dei Lavori, Computo Metrico/Quadro Economico*), a firma del Dott. Agronomo FOLINO GALLO Elia afferente la *"Trasformazione del bosco ai sensi dell'art.14, comma1, lettera a. DGR 218 del 20/05/2011"* ed ai sensi dell'art. 4 della Legge 45/2012 ed art. 21 R.D. 1126/1926, da effettuarsi in agro del Comune di Serra San Bruno sulle particelle 121, 122, 123, 203, 750 del foglio di mappa 13 del Comune di Serra San Bruno (VV) per una superficie di m²6.400) avendo avuto il consenso scritto del proprietario del terreno, afferente un rimboschimento compensativo di estensione pari a 6.400 mq di superficie, comprensivo delle cure colturali, per i tre anni successivi all'impianto, ai sensi delle vigenti norme, per una spesa complessiva stimata in € 2.558,43, altresì con impegno a realizzare il predetto impianto all'interno del medesimo bacino idrografico, su di una superficie nuda, localizzata topograficamente sul Foglio 13 P.lle 121,122,123,203,750, superficie catastale Ha **00.64.00** di cui mq. **6.400** da destinare a nuovo impianto di rimboschimento con specie autoctone, costituite da essenze delle latifoglie appartenenti al genere castagno, con impegno a costituire, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della

realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto;

- **Che**, per semplificare il procedimento è data facoltà di costituire la sopra citata cauzione tramite polizza fidejussoria, conforme a legge, a favore della Regione Calabria, U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, Viale Europa-Cittadella Regionale, Località Germaneto, 88100 Catanzaro, rilasciata da Istituto di Credito o Società di Assicurazione abilitata, per una durata di anni tre, a garanzia della realizzazione del rimboschimento, delle successive cure colturali e delle opere sussidiarie, per un importo stimato pari a € **2.558,43** secondo quanto riportato nell'Elaborato **Tav. 1 Relazione Tecnica e Computo Metrico Rimboschimento compensativo**, redatto dal Progettista e Direttore dei Lavori **Dott. Agronomo FOLINO GALLO Elia**, da presentare, in uno alla Comunicazione di Inizio lavori ed al relativo Cronoprogramma, alla Regione Calabria, U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Catanzaro per la Gestione del Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi;
- **Che**, ad ogni rinnovo della validità della *Polizza Fidejussoria* prestata e fino al compimento delle cure colturali, dovrà essere data prova documentale di tale adempimento alla competente U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Catanzaro per la Gestione del Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi, altresì che ai fini dello *svincolo* della stessa da parte della Regione Calabria, U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, il contraente dovrà presentare formale richiesta all'Ufficio medesimo, corredata di Certificato di Ultimazione Lavori e di Certificato di Regolare Esecuzione;

DATO ATTO,

che la proposta di concessione di nulla osta formulata dal funzionario preposto al competente ufficio, allo stato degli atti a disposizione, è stata, tuttavia, condizionata, all'osservanza delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", delle Misure Minime di Salvaguardia di cui al QTRP adottato con Decreto del Consiglio Regionale n°300 del 2/04/2013, pubblicato sul BURC N. 111 del 01/06/2013, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002, nonché alla verifica della compatibilità dell'intervento progettato con le disposizioni di legge statali e regionali in materia urbanistica e deve essere, altresì, conforme con le norme di attuazione, valide nella Zona "E – Zona Agricola" del vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, ovvero Programma di Fabbricazione (P. di F.);

SU CONFORME PROPOSTA formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso il competente Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo,

DECRETA,

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

IL RILASCIO DI PARERE FAVOREVOLE

nei soli riguardi forestali ed idrogeologici e con le prescrizioni di cui all'**Allegato 1**, per il progetto relativo al **"REALIZZAZIONE FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE E DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN LOCALITÀ "PIAN DEL CASINO" DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV) _ foglio 13 p.lle 923, 928, 929, 943, 947 e 504**, su una superficie d'intervento di circa m² 6.400 ricadenti in Zona E – Agricola, così come raffigurato negli elaborati progettuali e limitatamente a:

- Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico coperti da boschi, invero per la destinazione a usi diversi da quello forestale, su una superficie di intervento, da trasformare e da compensare, pari m² 6.396, in agro del Comune di Serra San Bruno [VV], località "Pian del Casino", ricadenti in Zona "E – Agricola" previste dal vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, Piano Regolatore Generale, distinti in catasto al Foglio 13, p.lle 923, 928, 929, 943, 947 e 504 estese catastalmente Ha 00.63.96, da trasformare e da compensare;
- Movimento di terra pari a 12.752,80 m³ necessari per la realizzazione degli interventi previsti in progetto, ricadenti nel Foglio 13, p.lle 923, 928, 929, 943, 947 e 504, atteso che gli stessi ricadono nella perimetrazione delle zone vincolate per scopi idrogeologici del Comune di Serra San Bruno [VV];

- eliminazione permanente della vegetazione arborea ed arbustiva esistente su una superficie di intervento pari a mq 6.396, interclusa nelle Particelle 923, 928, 929, 943, 947 e 504, Foglio 13 in agro del Comune di Serra San Bruno [VV], località "Pian del Casino", ricadenti in Zona "E – Agricola" previste dal vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, Piano Regolatore Generale;

- Rimboschimento compensativo di estensione pari a 6.400 mq di superficie, comprensivo delle cure colturali, per i tre anni successivi all'impianto, ai sensi delle vigenti norme, per una spesa complessiva stimata in € 2.558,43, altresì con impegno a realizzare il predetto impianto all'interno del medesimo bacino idrografico, su di una superficie nuda, localizzata topograficamente sul Foglio 13 P.IIe 121,122,123,203,750, superficie catastale Ha 00.64.00 di cui mq. 6.400 da destinare a nuovo impianto di rimboschimento con specie autoctone, costituite da essenze delle latifoglie appartenenti al genere castagno;

Il presente parere favorevole, con prescrizioni di cui all'**Allegato 1**, è subordinato al rispetto, da parte del proponente nonché da parte della DD.LL. di modalità di esecuzione dei lavori idonei ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque e, dovranno essere usati tutti gli accorgimenti utili a prevenire franamenti, aggrottamenti, ed accumuli di materiale di risulta.

Di Stabilire

- Che ogni diffondata o dichiarazione mendace, qualora presente nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, dei progettisti e del Direttore dei Lavori, e in ogni caso inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;

- Che l'U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Ufficio di Catanzaro, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevedibili ed imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestano insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267;

- Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;

- Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della Legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

- Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, sul sito istituzionale della Regione Calabria altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di SERRA SAN BRUNO (VV) per 15 giorni consecutivi;

Di Notificare per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- SUE Comune di SERRA SAN BRUNO (VV). "Invio telematico portale Calabria SUE"
- Ditta Proponente: EMANUELE Lucia
- Dott. Agronomo FOLINO GALLO Elia – eliafolinogallo@yahoo.it
- Ing. FALVO Domenico – ing.domenicofalco@gmail.com;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro - fvv42789@pec.carabinieri.it

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Ida Corea
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CONSOLATA LODDO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 145 del 11/08/2023

OGGETTO Rilascio Parere nei riguardi forestali ed idrogeologici per i lavori di:
“REALIZZAZIONE FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE E DEMOLIZIONE DI UN
FABBRICATO ESISTENTE IN LOCALITÀ “PIAN DEL CASINO” DEL COMUNE DI SERRA
SAN BRUNO (VV) _ foglio 13 p.lle 923, 928, 929, 943, 947 e 504. SUE n. 437 del 13.05.2022

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 11/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

PRESCRIZIONI

- I lavori dovranno essere eseguiti in totale conformità alla domanda ed agli elaborati progettuali presentati;
- Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate e di cui ai susseguenti Capi, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 56 e 57 delle PMPF
- Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori deve provvedere a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella cartografia catastale di progetto, allegata «Ortofoto, Mappa catastale, Documentazione fotografica» e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi.
- I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, alle proprietà vicine e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 aprile 1999 – GU 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86).
- Per come disposto al comma 1 dell'art. 8 delle PMPF, Dissodamento dei terreni nudi e saldi che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria, degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
- La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri con funzione di siepe.
- Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm, il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argine dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto.
- Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo di evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione.
- Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
- Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessano l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno.
- Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.
- E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, altresì bosco di neoformazione di cui all'art. 5, comma 1 delle PMPF, tutelato per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane.
- Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.